



FEDERAZIONE GILDA UNAMS

Al Senatore Andrea Marcucci
Presidente della VII Commissione permanente
Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport
Senato della Repubblica

Ai membri della VII Commissione permanente
Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport
Senato della Repubblica

Oggetto: Osservazioni e proposte della Federazione Gilda-Unams (FGU)-Gilda degli Insegnanti in merito al DDL "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

Onorevole Presidente, onorevoli Senatori,

la FGU-Gilda degli Insegnanti ha, fin da settembre 2014, evidenziato le criticità del progetto inizialmente denominato #labuonascuola e poi confluito nel DDL approvato il 20 maggio 2015 dalla Camera dei Deputati.

In questi nove mesi la quasi totalità del mondo della scuola, composta da insegnanti, studenti, genitori, e una buona fetta di opinione pubblica hanno analizzato il progetto originario e inviato suggerimenti, correzioni, integrazioni al gruppo che ha elaborato il testo del provvedimento legislativo. Osservazioni che fino ad ora, però, sono rimaste inascoltate.

Allo stesso modo le Organizzazioni Sindacali degli insegnanti e del personale ata, legittimate dal voto di oltre 800.000 lavoratori che hanno eletto ben 26.000 rsu in tutti gli istituti d'Italia, hanno contestato la filosofia e i contenuti del DDL organizzando la più imponente mobilitazione che la scuola italiana abbia mai visto.

Coloro che hanno elaborato la proposta di DDL "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" non solo non hanno tenuto conto delle richieste delle donne e degli uomini che fanno la scuola buona, ma la hanno modificata in peggio, introducendo contenuti palesemente anticostituzionali come la chiamata diretta del dirigente-sceriffo, gli albi dei docenti e un sistema di valutazione "inesperta".

In questo contesto, a parere della FGU-Gilda degli Insegnanti, i tempi di approvazione del DDL pregiudicano di fatto la possibilità di attuare, una volta varati con iter legislativo ordinario, i provvedimenti più urgenti con particolare riferimento a quelli concernenti la stabilizzazione del precariato e la determinazione degli organici dell'autonomia prima dell'inizio dell'a.s 2015/16, mettendo così a rischio il regolare avvio delle lezioni.

Sul precariato scolastico, diventato in Italia un vero e proprio "caso" soprattutto dopo la nota sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014 della quale la FGU-Gilda degli Insegnanti è stata attrice, gravano le colpevoli lentezze dei governi che negli ultimi anni non hanno saputo dare risposte chiare e strutturali al problema. La "questione precari" doveva e poteva essere affrontata con strumenti di decretazione d'urgenza per garantire il regolare avvio dell'anno

scolastico 2015/16. Il Governo, tuttavia, non ha ritenuto di stralciare il piano di assunzioni dalla riforma complessiva della scuola e intende obbligare il Parlamento ad una votazione affrettata su tutto il pacchetto. Una sorta di “*prendere o lasciare*” con cui il Governo tenta di scaricare sul Parlamento le responsabilità politiche di scelte così importanti per tutta la Nazione.

La FGU-Gilda degli Insegnanti chiede pertanto che si scorpori dal DDL la parte relativa alle stabilizzazioni e alla formazione dell'organico dell'autonomia e che tali argomenti siano oggetto di rapide decisioni con una sessione parlamentare dedicata e aperta alle necessarie modifiche. In questo senso, ritiene che per superare l'annoso problema del precariato debba essere definito un piano assunzionale triennale 2015-16, 2016-17, 2017-18, che consenta di stabilizzare tutti i precari in possesso di abilitazione e con più di 36 mesi di servizio nella scuola statale a partire dalle GAE (ricordiamo che nel prossimo quinquennio dovrebbero andare in pensione almeno 200.000 docenti di ruolo). Ciò consentirebbe di adeguare alle esigenze di bilancio il piano assunzionale e di indire con la necessaria serenità e serietà i futuri concorsi per l'insegnamento.

Il DDL in oggetto non è, come spesso indicato dal Ministro Giannini e dal Presidente del Consiglio, “*la riforma della scuola*”, ma molto più prosaicamente **la modifica dello stato giuridico degli insegnanti e lo stravolgimento della professione docente**. Per il personale ata, gli studenti e le famiglie ci sono solo note marginali e subordinate alle modifiche della funzione docente.

Proprio per questo tutte le donne e gli uomini della scuola (insegnanti, ata, studenti e genitori), così come la FGU-Gilda degli Insegnanti, hanno compreso che i contenuti del DDL prefigurano una visione di scuola che non appartiene ai principi ispiratori dell'Istruzione pubblica contenuti in Costituzione.

La FGU-Gilda degli Insegnanti continua a ritenere che la Scuola Pubblica Statale non possa essere considerata un semplice servizio all'utenza o, peggio, un servizio a domanda individuale. ***Per la Costituzione italiana -e quindi per noi- la Scuola Pubblica Statale è una istituzione della Repubblica Italiana finalizzata a garantire il diritto allo studio di tutti i cittadini, che deve essere caratterizzata da un progetto culturale unitario e coerente a livello nazionale pur garantendo adeguati spazi di progettazione autonoma da parte delle singole istituzioni scolastiche.*** In questo senso la funzione dell'insegnante ha caratteristiche completamente diverse da quelle che identificano la figura e la funzione impiegatizia, modello che sembra invece essere punto di riferimento implicito nel DDL. La valenza pubblica dell'insegnare risiede nella Carta Costituzionale all'art. 33 da cui discende il D.L. 16 aprile 1994, n. 297 (parte III, titolo I, Capo I), secondo il quale la “*funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità*”. **A questa funzione è legata la libertà di insegnamento** (art.33: “*L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento*”), chiave dell'intero sistema dell'istruzione pubblica, l'unico reale valore giuridico che giustifica l'istruzione come servizio pubblico ed è relativo alle concrete modalità con cui l'insegnante svolgerà i programmi, ovvero alle scelte didattiche.

Il concetto di libertà di insegnamento è stato in passato ribadito sia dal testo unico sull'istruzione (DPR 297/1994) sia dalle norme sull'autonomia scolastica che avevano stabilito che tale libertà fosse tutelata, sia nell'ambito collegiale che quello individuale, rispettando anche le scelte metodologiche minoritarie o individuali.

Confidiamo pertanto che il Senato della Repubblica sia in grado di apportare le opportune modifiche al testo in discussione. Ci auguriamo che si eviti lo stravolgimento dello stato giuridico e della professione docente; che non si determini un ulteriore depotenziamento in senso privatistico della Scuola statale, che non si introducano elementi di competizione in una logica mercantile la quale non garantirebbe parità di opportunità e diritti alle studentesse e agli studenti, soggetti centrali di qualsiasi ragionamento su istruzione e formazione (si ricordi che negli ultimi vent'anni si sono fatte almeno tre grandi riforme -Berlinguer, Moratti, Gelmini- che hanno avuto effetti certamente

non positivi sulla scuola italiana).

Il rafforzamento dell'autonomia scolastica proposto non valorizza la scuola come istituzione dello Stato in cui le diverse componenti cooperano per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali di qualità dell'offerta formativa, ma pone quasi totalmente nelle mani del dirigente scolastico la gestione globale del "servizio". Si crea una sorta di sistema formato da entità autoreferenziali che aggregano famiglie e utenti omogenei, similmente al modello della scuola privata, dove il rischio maggiore è che manchi quella pluralità di vedute garantita dalla scuola pubblica statale.

Si tratta, a nostro avviso, di una autonomia pretestuosa, che incide sulla libertà di insegnamento, garanzia per il futuro delle nuove generazioni; di un ritorno ad una forma di gerarchizzazione dei poteri che svincola la partecipazione attiva e la responsabilità dei docenti nel progetto educativo e che riduce gli organi collegiali (Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto) a semplici articolazioni della volontà della dirigenza. Le scuole/aziende gestite da un dirigente/manager/padrone sarebbero sempre in competizione atomistica per accaparrarsi iscritti, i "migliori" docenti, le risorse aggiuntive sul territorio e presso l'utenza, perdendo così la visione di sistema che dovrebbe essere alla base di ogni politica scolastica e favorendo la costituzione di scuole di serie A, B, C o magari anche di tendenza. La creazione di ambiti territoriali, all'interno dei quali sono indistintamente collocati i docenti, determinerà di fatto che i docenti "migliori" saranno appannaggio delle scuole "migliori" mentre gli altri, in particolare i non graditi o coloro che non dovrebbero continuare ad insegnare, verrebbero mandati nelle scuole meno prestigiose e più problematiche, con buona pace del diritto degli studenti tutti di avere una istruzione di qualità e omogenea a livello nazionale.

La FGU-Gilda degli Insegnanti ritiene che alcune parti del DDL siano nel complesso inemendabili e come tali da cassare e rimodulare complessivamente perché partono da una visione (e concepiscono una struttura) del sistema scuola che non possiamo condividere (si vedano in particolare gli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 22). Tuttavia, in un'ottica di positiva partecipazione e proposta, evidenzia di seguito le necessarie e radicali modifiche del testo del DDL così come è stato licenziato dalla Camera.

- ***E' ancora non accettabile la visione del ruolo del dirigente scolastico*** che, pur con qualche apparente rimodulazione delle funzioni determinata dal passaggio alla Camera, assume forti poteri in merito alla formulazione dell'organico e alla gestione autocratica della scuola. Riteniamo che non si possa accettare il criterio della chiamata diretta discrezionale per i neo assunti e proponiamo che vi siano criteri chiari definiti dal CCNI sulla mobilità dei docenti già titolari nella scuola garantendo trasparenza e legittimità. Con il testo attuale il rischio di clientelismo è molto elevato come è elevatissima la possibilità che si creino delle "scuole ghetto" dove collocare il personale docente residuale non gradito in prima battuta dai dirigenti e in cui si può ben immaginare quali potranno essere i livelli di motivazione e di qualità dell'insegnamento.
- ***L'introduzione della chiamata discrezionale del dirigente dei docenti su ambiti territoriali è da rigettare perché si elimina la titolarità del docente sulla cattedra o posto della scuola.*** Ciò determinerà di fatto la sudditanza dei docenti ai desiderata della dirigenza di fronte al pericolo di perdere dopo il triennio la cattedra con evidenti forzature sulla libertà di insegnamento con la creazione di scuole in cui non saranno garantiti i diritti di tutti gli studenti di avere una scuola di qualità in tutti i contesti e in tutto il territorio nazionale. Si tratta invece di definire invece regole chiare che garantiscano la titolarità e la mobilità del personale della scuola attraverso la normale contrattazione. Non è ammissibile che una parte crescente della categoria dei docenti non abbia la garanzia di continuità nella scuola di riferimento dopo i primi tre anni di fronte a decisioni puramente discrezionali del dirigente. Si tratta di un dispositivo che non trova riscontro negli altri comparti del pubblico impiego.
- ***E' necessario riformulare i criteri di reclutamento dei dirigenti*** che oggi assumono una funzione subordinata al MIUR essendo la loro valutazione ancora legata alla struttura ministeriale. La FGU-Gilda degli Insegnanti propone (proposta art. 9 bis) che la scelta dei diri-

genti scolastici, collocati in ambiti territoriali regionali, sia affidata alle scuole sulla base di un progetto condiviso.

- Fondamentale è provvedere allo **scorporo o alla revisione complessiva della procedura di stabilizzazione del precariato strutturale** (GAE e II fascia di Istituto) mediante un piano triennale di assunzione a tempo indeterminato aprendo subito il percorso concorsuale solo per le classi di concorso esaurite per poi, dopo la esiziale riforma delle classi di concorso, definire una normativa che riformi la situazione attuale ai fini delle abilitazioni e delle immissioni in ruolo.
- **Appare inaccettabile come è stato affrontato il problema del merito con l'introduzione di un comitato di valutazione privo delle competenze e delle professionalità che dovrebbero essere alla base di qualsiasi procedura seria di valutazione.** La FGU-Gilda degli Insegnanti ribadisce che, prima di premiare il merito in senso astratto, è necessario affrontare il problema del demerito inteso come opportunità di sollevare dall'insegnamento attivo i docenti (che rappresentano una esigua minoranza) che non sono in grado di garantire standard di qualità e competenza professionale nell'insegnamento. Riteniamo che questo sia il vero problema che si tenta di risolvere ipocritamente in questo DDL immaginando una scelta puramente discrezionale da parte dei dirigenti dell'organico dei docenti, lasciando che i casi problematici o scomodi siano di fatto "deportati" in altra scuola. Così si sposta e si acuisce un problema invece di risolverlo.
- **Non è condivisibile l'art. 22 che di fatto dà ampie deleghe al Governo per intervenire in ambiti sensibili di riforma (reclutamento, bes, infanzia, ecc.). E' invece opportuno che si proponano, con i tempi di riflessione e dibattito necessari, specifici progetti di legge.**

Roma, 28 maggio 2015

FGU- Gilda degli Insegnanti

TESTO APPROVATO ALLA CAMERA	<i>Proposta emendamenti FGU-Gilda degli Insegnanti</i>
<p>CAPO I Art. 1. FINALITÀ</p> <p><i>(Oggetto e finalità)</i></p> <p>1. Al fine di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, di contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, di prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, di affermare il ruolo della scuola nella società della conoscenza, di costruire curricoli coerenti con i nuovi stili di apprendimento, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale degli ordini di scuola, di realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, di garantire il diritto allo studi e pari opportunità di successo formativo per gli studenti e l'educazione permanente per tutti i cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.</p> <p>2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.</p> <p>3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso:</p> <p>a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;</p> <p>b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i</p>	<p>Modificare: a valorizzare gli elementi di</p>

modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui all'articolo 25, comma 1, e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili.

CAPO II AUTONOMIA SCOLASTICA E VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Art. 2.

(Autonomia scolastica e offerta formativa)

1. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni dell'intero sistema scolastico pubblico. È istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa di cui al presente articolo. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento

.....

Omissis

10. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente: «Art. 3. - *(Piano triennale dell'offerta formativa)*. -

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio di circolo o d'istituto.

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti.

Omissis

14. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui all'articolo 9.

15. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui all'articolo 7, comma 7, e all'articolo 8.

16. Per l'anno scolastico 2015/2016, il dirigente scolastico individua i docenti da destinare all'organico dell'autonomia, con le modalità di cui all'articolo 9, a seguito dell'immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario, redatta sentiti il collegio dei

<p>docenti e il consiglio d'istituto.</p> <p>Omissis</p>	
<p>Art. 3. <i>(Percorso formativo degli studenti)</i></p> <p>1. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali di cui all'articolo 2, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel <i>curriculum</i> dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.</p> <p>2. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni.</p> <p>Omissis</p>	<p><i>Sostituire:</i> <i>Le istituzioni scolastiche possono</i></p>
<p>Art. 4. <i>(Scuola, lavoro e territorio)</i></p> <p>1. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali di cui all'articolo 2.</p> <p>2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15</p>	<p><i>Modificare:</i> <i>di almeno 200 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 100 ore nel triennio</i></p>

aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale,».

3. L'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero. **AGGIUNGERE**

4. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di *stage*, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il *Forum* nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5- bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alter-nanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio.».

6. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Omissis

Omissis artt. 5, 6

Aggiungere:

e deve tenere conto delle inclinazioni degli studenti

Modificare: *L'attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono svolte dalle imprese che accolgono le studentesse e gli studenti in attività di formazione-lavoro ...*

Art. 7.

(Innovazione digitale e didattica laboratoriale)

.....

- f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;
- g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;
- h) definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell'identità e del profilo digitale di dirigenti scolastici, docenti, personale tecnico e amministrativo e studenti;
- i) definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme digitali dedicate all'apprendimento, alla fruizione o alla produzione di contenuti didattici digitali;
- l) definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.

4. Le istituzioni scolastiche ~~possono individuare~~, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 2. Ai docenti ~~può~~ essere affiancato un insegnante tecnico-pratico. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

.....

Omissis

Modificare: individuano

Modificare: è

CAPO III
ORGANICO, ASSUNZIONI E ASSEGNAZIONE
DEI DOCENTI

Art. 8.

(Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa)

1. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui all'articolo 1 e l'attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2016/ 2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Mini-stro per la semplificazione e la pubblica

am-ministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 25, comma 1, della presente legge, è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.

3. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

4. I ruoli del personale docente ~~sono regionali~~, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 31 marzo 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana **AGGIUNGERE**, considerando:

- a) la popolazione scolastica
- b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;
- c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Per l'anno scolastico 2015/2016 gli ambiti territoriali hanno estensione provinciale.

7. Con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. Per l'anno scolastico 2015/2016 l'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto, l'adeguamento della dotazione organica alla situazione di fatto ai sensi del regolamento di cui al

Modifica: **cassare sono regionali**

Aggiungere: *e che l'ambito non deve essere superiore al distretto.*

decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al terzo periodo del comma 3 del presente articolo, nel limite massimo di cui all'articolo 25, comma 1.

8. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giu-gno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale.

9. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana apposite linee guida riguardanti i principi per il governo delle reti e per la definizione degli accordi di rete.

10. Gli accordi di rete individuano:

a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, ~~anche~~ per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;

b) i piani di formazione del personale scolastico;

c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;

d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

11. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.

12. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza AGGIUNGERE Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato a domanda a un ambito territoriale AGGIUNGERE

Cassare: anche

Modificare: *È previsto un ampliamento organico dei collaboratori amministrativi incardinati presso l'UST*

Aggiungere: *e non potrà essere dichiarato soprannumerario per effetto di ampliamento e diversificazione dell'offerta formativa*

Aggiungere: *ad altro istituto dello stesso ambito territoriale, in caso di posti vacanti, altrimenti può restare a disposizione delle scuole dell'intero ambito territoriale; in alternativa, può presentare domanda di trasferimento ad un istituto di diverso ambito*

<p>Dall'anno scolastico 2016/ 2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali. Gli ambiti territoriali e le reti di cui al presente articolo sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>13. Gli ambiti territoriali e le reti di cui al presente articolo sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>14. L'organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 15, comma 2-<i>bis</i>, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera <i>b</i>), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>15. Nella ripartizione dell'organico dell'autonomia si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato a livello regionale.</p> <p>16. Restano salve le diverse determinazioni che la regione autonoma della Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali.</p>	<p><i>territoriale, fermo restando il diritto di rientro, in caso di nuove disponibilità nell'istituto di precedente titolarità, o nell'ambito di appartenenza di tale istituto.</i></p> <p>Modificare: <i>"dall'a.s. 2019-2020 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali sulla base di una graduatoria contenuta in uno specifico CCNI, con cadenza triennale, in ottemperanza al principio di legittimità"</i></p>
<p>Art. 9. (Competenze del dirigente scolastico)</p> <p>1. Nell'ambito dell'autonomia dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico ne assicura il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.</p>	<p>Modificare: nel rispetto del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione</p>

2. Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, ~~anche~~ tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi
AGGIUNGERE

Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse AGGIUNGERE da quelle per le quali sono abilitati, purché Possengano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.
AGGIUNGERE

3. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 2. L'incarico ha durata triennale, rinnovabile in coerenza con il piano dell'offerta formativa. ~~Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui.~~ La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.

4. Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti assegnati al relativo ambito territoriale.

Aggiungere: in applicazione dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale

Aggiungere: su domanda del docente, e per non più di un triennio,

Aggiungere

I docenti che accettano insegnamenti diversi da quelli per i quali posseggono l'abilitazione sono tenuti, nell'arco del triennio di utilizzazione, a frequentare percorsi formativi gratuiti, gestiti in convenzione tra scuola e università, finalizzati all'acquisizione dell'abilitazione specifica. Nel caso di mancata iscrizione ai corsi o di mancato superamento dell'esame abilitante, non potranno più essere conferiti incarichi senza il possesso della specifica abilitazione.

Modificare: *ha durata triennale ed è rinnovato automaticamente se non in presenza di gravi e giustificati motivi*

5. L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede alle assegnazioni nei confronti dei docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.

6. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica.

8. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 3, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

OMISSIS ..

6. Modificare: *Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 2 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Il Collegio dei Docenti può individuare fino all'otto per cento di docenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia con funzione di supporto all'organizzazione dell'attività didattica e alla realizzazione delle progettualità previste dal Piano dell'Offerta Formativa*

PROPOSTA DI INSERIMENTO ART.9 bis

I dirigenti scolastici sono inseriti in albi regionali gestiti dagli Uffici Scolastici Regionali con durata triennale e rinnovabile. I dirigenti predispongono entro il mese di febbraio dell'anno precedente all'inizio dell'incarico triennale o del rinnovo triennale un progetto relativo alla gestione e valorizzazione degli istituti scolastici su cui chiedono l'incarico. Un comitato di valutazione della proposta dirigenziale eletto dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, sentiti i rappresentanti degli studenti e delle famiglie, sceglie entro il mese di luglio dell'anno scolastico precedente all'inizio di un nuovo incarico in maniera motivata la proposta più consona e adeguata alle caratteristiche dell'istituto scolastico. La composizione del comitato di valutazione della dirigenza è definita nella sua organizzazione con separato regolamento attuativo garantendo la presenza di tutte le componenti della comunità scolastica. I dirigenti che non sono chiamati direttamente dalle scuole tornano all'albo regionale e sono collocati nelle istituzioni

	<p><i>scolastiche rimaste prive della dirigenza e sono scelti con provvedimento motivato dell'Ufficio Scolastico Regionale. L'operato di quest'ultimi è sottoposto annualmente entro il mese di luglio alla valutazione del comitato di valutazione di cui sopra.</i></p>
<p>Art. 10. (Piano straordinario di assunzioni)</p> <p>1. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. A tale fine, l'organico dell'autonomia, limitatamente ai posti del potenziamento nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, è determinato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni del dirigente scolastico, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8.</p> <p>2. Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 4, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:</p> <p>a) i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;</p> <p>b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.</p> <p>AGGIUNGERE</p> <p>3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.</p> <p>4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle</p>	<p>AGGIUNGERE IL PUNTO C: e) gli iscritti a pieno titolo nelle seconde fasce delle Graduatorie di Istituto che abbiano effettuato 36 mesi di servizio, anche non continuativo, nelle scuole statali alla data di approvazione della presente legge.</p> <p>Modificare: I soggetti che appartengono alle categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 ..."</p>

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

- a) i vincitori sono assunti, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 4;
- b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;
- c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

AGGIUNGERE

5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), esprimono l'ordine di preferenza tra i posti di sostegno, se in possesso della relativa specializzazione, e quelli comuni. Esprimono inoltre obbligatoriamente l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. All'assunzione si provvede seguendo l'ordine delle province, secondo la preferenza espressa, e per ciascuna provincia rispettando l'ordine di preferenza per il tipo di posto. Con riferimento ai posti comuni, gli aspiranti sono assunti a partire dalla classe di concorso per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di inserimento in più elenchi di sostegno, si procede alle assunzioni con le stesse modalità del periodo precedente. In caso di indisponibilità sui posti per gli ambiti territoriali indicati, non si procede all'assunzione. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al presente articolo sono definitivamente espunti dalle relative graduatorie.

6. Per l'anno scolastico 2015/2016 l'attribuzione di incarichi su ambiti territoriali per i soggetti di cui al comma 5 ha carattere annuale.

7. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente

Aggiungere:

d) Gli iscritti nelle seconde fasce delle Graduatorie di Istituto con almeno 36 mesi di servizio nella scuola statale, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale.

la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4. In relazione ai posti per il potenziamento dell'offerta formativa che rimangono vacanti all'esito del piano straordinario di assunzioni non possono essere stipulati contratti di supplenza breve e saltuaria.

8. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

9. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.

10. A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettera b), se esaurite perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.

11. ~~La prima fascia~~ delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicitare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Modificare: *Le graduatorie di circolo e d'istituto...*"

Modificare: *fino all'anno scolastico 2019/20 compreso...*"

12. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai do-centi assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui al presente articolo e assegnati, in via provvisoria e per l'anno scolastico 2015/2016, agli ambiti territoriali partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

13. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'accesso ai ruoli del per-sonale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami. La determinazione dei posti da met-tere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. Per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale educativo si ap-plica l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, fino a totale scorrimento delle relative gra-duatorie a esaurimento.

AGGIUNGERE

14. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 17, per ciascuna classe di con-corso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento. Per il perso-nale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali.

15. Per la partecipazione ai concorsi pub-blici per titoli

Modificare: Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami con esclusione delle regione e limitatamente a quelle classi di concorso o posti di insegnamento ove non risultino ancora esaurite le Graduatorie di cui al comma 2 lettera."

AGGIUNGERE

Comma 13 Bis

"A partire dall'anno scolastico 2016/17 i posti disponibili per le immissioni in ruolo sono ricoperti per scorrimento delle Graduatorie Docenti di cui al Comma 2"

ed esami di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo modificato dal presente articolo, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi. Le somme riscosse ai sensi del periodo precedente sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale.

16. All'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al secondo periodo del comma 01, dopo le parole: «di un'effettiva» sono inserite le seguenti: «vacanza e»;

c) al secondo periodo del comma 02, le parole: «in ragione dell'esiguo numero di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili»;

d) al terzo periodo del comma 02, la parola: «disponibili» è sostituita dalle seguenti: «messi a concorso»;

e) al comma 1, le parole: «e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto» sono soppresse;

f) al comma 19, le parole: «eventualmente disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «messi a concorso»;

g) al comma 21, le parole: «in ruolo» sono soppresse.

17. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° ottobre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo modificato dal presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:

a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;

b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado.

18. I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del

concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui ai commi da 1 a 15 e 17 del presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1º settembre 2016 e per i successivi anni scolastici, sino all'esaurimento dei soggetti aventi titolo. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibili, con priorità rispetto a ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.

Art. 11.

(Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo)

1. Il personale docente ed educativo assunto ai sensi dell'articolo 10 è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.

2. Il superamento dell'anno di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

~~3. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge, sulla base di un'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.~~

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.

~~5. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso. Se il personale proviene da un altro ruolo docente o della pubblica amministrazione, il dirigente scolastico provvede alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che avrebbe conseguito nel medesimo ruolo.~~

CASSARE

CASSARE

<p>6. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.</p>	<p>CASSARE</p>
<p>Art. 12. <i>(Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente)</i></p> <p>1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di natura didattico-scientifica, di pubblicazioni e di riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di <i>hardware</i> e <i>software</i>, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi <i>post lauream</i> o a <i>master</i> universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 4. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.</p> <p>2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.</p> <p>3. Per le finalità e in coerenza con le modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.</p> <p>4. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 AGGIUNGERE e con i risultati emersi dai piani di</p>	<p>Modificare: è diritto-dovere permanente e strutturale</p> <p>AGGIUNGERE: e con le modalità definite dalla</p>

<p>miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Mini-stro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.</p> <p>5. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.</p>	<p><i>contrattazione integrativa nazionale</i></p>
<p>Art. 13. <i>(Valorizzazione del merito del personale docente)</i></p> <p>1. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p> <p>2. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione.</p> <p>3. La somma di cui al comma 2, definita <i>bonus</i>, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.</p> <p>4. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: «Art. 11. – <i>(Comitato per la valutazione dei docenti)</i>. – 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. AGGIUNGERE</p> <p>2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal consiglio di istituto:</p> <p>a) due docenti dell'istituzione scolastica; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione, un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione.</p>	<p>Modificare: <i>sulla base di motivata valutazione effettuata dal comitato così come integrato al comma 4...</i></p> <p>Aggiungere: <i>Integrato ai fini della valorizzazione del merito dei docenti dai componenti di cui al comma 4.</i></p> <p>Modificare: <i>dal Collegio dei Docenti</i></p> <p>Modificare: <i>da un docente esterno dell'area disciplinare interessata appartenente a comitato di valutazione di altra istituzione scolastica e da un docente esterno appartenente a comitato di valutazione di altra istituzione scolastica</i></p>

<p>3. Il comitato AGGIUNGERE individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.</p> <p>4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. 5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il comitato è integrato dal docente al quale sono affidate le funzioni di tutor.</p> <p>6. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».</p>	<p>AGGIUNGERE: sentito un rappresentante dei genitori delle classi interessate dal lavoro del docente e, per la scuola secondaria di secondo grado, un rappresentante degli studenti delle classi interessate dal lavoro del docente</p>
<p>Art. 14. <i>(Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per il risarcimento)</i></p> <p>1. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.</p> <p>2. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.</p>	<p>Modificare: se superano la durata complessiva di trentasei mesi anche non continuativi in possesso di idoneo titolo di abilitazione sono inseriti di diritto nell'organico dei docenti a tempo indeterminato previo superamento di un corso-concorso indetto con le modalità stabilite da separato regolamento del MIUR</p>
<p>Art. 15. <i>(Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzato presso altre amministrazioni pubbliche)</i></p>	

<p>1. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, può transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermo restando quanto di-sposto dall'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p> <p>2. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è confermato per l'anno scolastico 2015/ 2016, in deroga al limite numerico di cui al medesimo primo periodo.</p>	<p><i>Cassare (si tratta di provvedimento ad hoc di deroga per un ceto autoreferenziale)</i></p>
<p>Omissis art. 16</p>	
<p>CAPO V Art. 17. AGEVOLAZIONI FISCALI (School bonus)</p> <p>1. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in cia-scuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.</p> <p>Omissis</p>	<p>Modificare: <i>degli istituti statali</i></p>
<p>Art. 18. (Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica. Piano straordinario di verifica dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica)</p> <p>1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 di-cembre 1986, n. 917, e successive modifica-zioni, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema</p>	<p>Modificare: <i>se nel territorio di riferimento manchino scuole dell'infanzia statali o gestite dall'ente locale</i></p>

<p>nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni; per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera;».</p> <p>Omissis</p>	
<p>Omissis 19, 20, 21</p>	
<p>CAPO VII Art. 22. RIORDINO, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONE <i>(Delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione)</i></p>	<p>DA RIFORMULARE COMPLESSIVAMENTE</p>

NOTE DI SPIEGAZIONE TECNICA AGLI EMENDAMENTI

Art. 1 comma 2: è opportuno eliminare il termine massima perchè può essere interpretato come comportamento cogente che l'istituzione scolastica deve tenere a prescindere dalle condizioni organizzative stabilite dal POF

Art 3 comma 2: è preferibile fare riferimento alle decisioni prese dall'istituzione scolastica nel suo complesso senza affidare al dirigente scolastico la decisione ultima che può avere livelli discrezionali non definiti.

Art. 4

- comma 1: si propone la riduzione a 200 ore e a 100 ore perchè appare oggettivamente difficile in alcune aree del Paese trovare le condizioni ottimali, soprattutto in un periodo di crisi, per attivare un numero molto elevato di convenzioni con le imprese. In alcune aree del Paese manca una rete sufficiente di imprese da coinvolgere. E' bene evitare di rendere obbligatoria una opportunità che poi non si riesce a concretizzare.

- comma 3: per evitare che vi sia una imposizione unilaterale nella scelta del percorso scuola-lavoro è necessario prendere in considerazione le capacità e le propensioni degli studenti.

- comma 6: è inaccettabile che le scuole si facciano carico, visti i già limitati finanziamenti a loro disposizione, di organizzare i corsi in materia di salute e sicurezza nei posti di lavoro, fatto stante che sono le specificità dei percorsi all'interno dell'impresa a definire compiutamente i contenuti dei corsi.

Art.7, comma 4 le istituzioni scolastiche per favorire l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale devono provvedere alla valorizzazione dei docenti tecnico pratici. Non è praticabile la valorizzazione della didattica laboratoriale, soprattutto nelle discipline tecniche senza la presenza degli ITP.

Art.8

- comma 4: i ruoli del personale docente sono sempre nazionali, articolati in ruoli regionali, ecc. I ruoli sono sempre nazionali, non c'è alcun ruolo in carico alle Regioni.

Aggiunta: per evitare una incerta definizione dell'ambito territoriale e per evitare che essa sia stabilita in maniera disomogenea sul territorio nazionale è opportuno circoscrivere al distretto o ad ambiti inferiori al distretto il territorio di riferimento.

- comma 11: l'esperienza pessima negli ultimi anni che ha scaricato sulle segreterie delle scuole competenze che sono molto complesse e specialistiche senza che sia garantita in esse la presenza di personale adeguatamente formato e specializzato determina la necessità di riaccentrare alcune funzioni e competenze a livello di Ufficio Scolastico Provinciale (ricostruzione carriere, pensioni, controllo valutazione titoli e graduatorie, ecc.).

- comma 12: si intende far valere la prevalenza nella mobilità e nell'assegnazione dei docenti alle scuole di criteri oggettivi rispetto alla pericolosa discrezionalità del dirigente. Si propone di far valere la normativa

attuale di garanzia contro il fenomeno della soprannumerarietà determinato dalla scorretta applicazione delle quote di flessibilità attribuite alle scuole e di regolare i movimenti a domanda nello stesso ambito o tra ambiti mediante il contratto collettivo nazionale integrativo che dovrebbe essere triennale con valenza a partire dalla fine del primo triennio di applicazione della riforma.

Nota importante sull'art. 8 (scuole con insegnamento sloveno)

Le scuole con lingua di insegnamento slovena sono tutelate da trattati ed accordi internazionali, quindi il funzionamento delle rispettive classi deve essere garantito anche in presenza di un numero minimo di alunni. E' un errore stabilire al comma 15 dell'art. 8 che se ne tiene conto nell'organico regionale, che viene determinato in via preventiva con i parametri nazionali tra cui la popolazione scolastica.

La norma sulla tutela delle scuole con lingua slovena delle provincie di Trieste e Gorizia deve essere spostata al comma 3 dell'articolo 8, tenendone conto in sede di assegnazione di organico alla regione Friuli-Venezia Giulia, inserendo la seguente frase: "nell'assegnazione dell'organico alla Regione Autonoma Friuli-Venezia-Giulia si tiene conto delle specifiche norme di tutela delle scuole di lingua slovena".

Art. 9

Tutto l'articolo è difficilmente emendabile perchè rappresenta il cuore del provvedimento.

Gli emendamenti proposti sono considerabili come subemendamenti rispetto alla richiesta di riformulazione complessiva dell'articolato.

- Comma 1: si deve introdurre chiaramente il principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione per evitare che prevalga la semplice discrezionalità della dirigenza.
- Comma 2: si deve tenere conto di regole e criteri certi che possono essere definite solo da contrattazione collettiva nazionale integrativa, altrimenti resta la discrezionalità del dirigente con tutti i rischi connessi. Il dirigente può utilizzare docenti su classi di concorso diverse solo su domanda volontaria e se in possesso di altra abilitazione coerente o, in mancanza deve essere prevista obbligatoriamente la frequenza ad un corso specifico di abilitazione con modalità da definirsi.
- Comma 3: l'incarico deve essere rinnovato per un altro triennio automaticamente se non in presenza di cause ostative oggettive e motivate, sentito il comitato di valutazione, o per richiesta di mobilità volontaria.
- Comma 6: Il dirigente non può decidere autonomamente di circondarsi di collaboratori scelti unilateralmente. Noi proponiamo che una quota significativa sia espressione del Collegio dei Docenti per tutto ciò che concerne l'organizzazione e della didattica e il buon funzionamento dell'attività progettuale prevista nel POF.

ART 9 BIS

Proponiamo l'inserimento di questo articolo che consentirebbe di riequilibrare i poteri all'interno della scuola e di riconoscere al dirigente scolastico un ruolo di leader riconosciuto.

Si tratta di adottare lo stesso procedimento immaginato per la scelta dei docenti nel testo non emendato del DDL. Il dirigente, già nei ruoli della dirigenza, si propone alle scuole con un suo progetto di natura gestionale e didattica coerente con la specificità della singola scuola e del suo indirizzo o del territorio di riferimento. La scelta è attribuita ad un comitato in cui fanno parte docenti, genitori, studenti e personale ATA. Per semplicità potrebbe essere attribuita in prima applicazione al Consiglio di Istituto, ovviamente senza la presenza del dirigente scolastico.

Se passasse tale modifica risulterebbe legittima l'attribuzione di più ampi poteri discrezionali alla dirigenza ed eviterebbe che alla dirigenza di una scuola fosse mandato dall'USR un dirigente privo delle competenze necessarie (ad es. un dirigente che ha fatto il maestro in possesso di laurea in scienza della formazione difficilmente potrebbe gestire un Istituto Tecnico con tutta la sua complessità).

ART. 10

Riportiamo il complesso di emendamenti che intendiamo presentare. In particolare la nostra proposta è di costituire una quarta fascia nelle GAE per consentire l'immissione in ruolo di tutti i precari in possesso di abilitazione con almeno 36 mesi di servizio nella scuola statale:

Art. 10 alla fine del comma 2

aggiungere il punto C:

c) gli iscritti a pieno titolo nelle seconde fasce delle Graduatorie di Istituto che abbiano effettuato 36 mesi di servizio, anche non continuativo, nelle scuole statali alla data di approvazione della presente legge.

Al comma 3 dove c'è scritto "...I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2...."

viene sostituito con: "I soggetti che appartengono alle categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 ..."

Alla fine del comma 4, aggiungere:”

d) Gli iscritti nelle seconde fasce delle Graduatorie di Istituto con almeno 36 mesi di servizio statale, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale.

Comma 11

sostituire “La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'Istituto.....”
con “Le graduatorie di circolo e d'istituto....”

sostituire “..... fino all'anno scolastico 2016/17 compreso....”
con “... fino all'anno scolastico 2019/20 compreso...”

Comma 13

“Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami. ”
viene sostituito con:

“Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami con esclusione delle regioni e limitatamente a quelle classi di concorso o posti di insegnamento ove non risultino ancora esaurite le Graduatorie di cui al comma 2 lettera.”

Comma 13 Bis

“A partire dall'anno scolastico 2016/17 i posti disponibili per le immissioni in ruolo sono ricoperti per scorrimento delle Graduatorie Docenti di cui al Comma 2”

Art.14

comma 3

Il personale ha già raggiunto o che raggiunga il limite di cui al comma 1 dello stesso articolo, è ammesso direttamente alla procedura propedeutica all'assunzione a Tempo Indeterminato di cui al comma 3.3 dell'art. 23 del presente DDL.

Emendamenti alternativi al Primo:

(IV Fascia)

Art. 10 comma 1Bis

Viene istituita una fascia aggiuntiva alle Graduatorie ad Esaurimento riservata a tutti i Docenti in possesso di Titolo di Abilitazione conseguita attraverso tutte le procedure previste dalle Leggi vigenti. La fascia aggiuntiva diventa parte integrante delle Graduatorie ad Esaurimento.

I Docenti inseriti nella Fascia Aggiuntiva delle GAE vengono collocati in Coda alla Prima Fascia delle Graduatorie di Istituto sulla Base del Loro punteggio.

Emendamento alternativo (IV Fascia) BIS

Art. 10 comma 1Bis

Viene istituita una fascia aggiuntiva alle Graduatorie ad Esaurimento riservata a tutti i Docenti in possesso di Titolo di Abilitazione conseguita attraverso tutte le procedure previste dalle Leggi vigenti, compresi gli idonei al concorso ddg82/2012, ma con almeno 36 mesi di servizio nella scuola statale.

La fascia aggiuntiva diventa parte integrante delle Graduatorie ad Esaurimento.

Emendamento alternativo (IV Fascia) TER

Art. 10 comma 1Bis

Viene istituita una fascia aggiuntiva alle Graduatorie ad Esaurimento riservata a tutti i Docenti che abbiano effettuato almeno 36 mesi di servizio nella scuola statale.

La fascia aggiuntiva diventa parte integrante delle Graduatorie ad Esaurimento.

Emendamento alternativo (IV Fascia) QUATER

Art. 10 comma 1Bis

Per tutte le attuali GAE che verranno esaurite, viene istituita una fascia aggiuntiva alle Graduatorie ad Esaurimento riservata a tutti i Docenti che abbiano effettuato almeno 36 mesi di servizio nella scuola statale. La fascia aggiuntiva diventa parte integrante delle Graduatorie ad Esaurimento.

ART.11:

Commi 3 e 5: il comitato di valutazione per la conferma del ruolo dopo il periodo di prova deve rimanere a nostro avviso quello già esistente e che ha funzionato senza grandi problemi negli ultimi quarant'anni. In particolare appare iniqua la formulazione con la quale se non si supera l'anno di prova si perderebbe immediatamente il diritto al ruolo. Ricordiamo che può accadere che a causa di una gravidanza o di oggettivi e gravi motivi (malattie, ecc.) il docente non riesca a fare il periodo di 180 giorni previsto dalla normativa. La normativa attuale prevede la possibilità di reiterare per un altro anno il periodo di prova.

ART.12

Comma 2: per noi la formazione resta un diritto-dovere. Se diviene obbligatoria ciò deve essere regolamentato con adeguato riconoscimento nel CCNL. Nelle more la formazione è e deve restare oggetto di contrattazione nazionale integrativa.

ART.13

Tutto l'articolo è difficilmente emendabile perchè rappresenta una forzatura in merito al problema della valutazione dei docenti.

Gli emendamenti proposti sono considerabili come subemendamenti rispetto alla richiesta di riformulazione complessiva dell'articolo.

Commi 2 e 3: si propone di attivare la valutazione in capo al solo comitato di valutazione che deve avere una composizione che garantisca professionalità, trasparenza e condivisione.

Proponiamo che il comitato sia composto dal dirigente scolastico, da due docenti interni, da due docenti esterni di cui uno dell'area disciplinare di riferimento per la valutazione del docente e che genitori e studenti rappresentanti dei consigli di classe in cui lavora il docente possano partecipare solo esprimendo un parere obbligatorio non vincolante.

ART. 14

Comma 1: riteniamo inaccettabile e foriera di impugnative e ricorsi la norma proposta. In caso di superamento dei 36 mesi di servizio nella scuola statale con il possesso di titolo idoneo di abilitazione, fatto stante che dovrebbe trattarsi di casi non frequenti, in analogia con la sanatoria prevista per i dirigenti scolastici inseriti nelle graduatorie di concorsi annullati, proponiamo l'attivazione di un corso-concorso specifico che consenta, se superato, l'assunzione a tempo indeterminato.

ART.17

Comma 1: si propone di restringere lo school bonus solo per gli istituti statali del sistema nazionale di istruzione per evitare che la scuola privata possa essere agevolata impropriamente da finanziamenti oggetto di detrazione fiscale, pagata da tutti i contribuenti. **Infatti il finanziamento nelle strutture scolastiche statali incrementa il valore patrimoniale dei beni pubblici. Il finanziamento nelle strutture private aumenta il valore patrimoniale degli immobili dei privati.**

ART. 18

Comma 1: si propone di concedere la detrazione fiscale, **anche aumentata**, a favore delle famiglie che non possono trovare in molte aree del Paese scuole dell'infanzia statali attivate costringendole al pagamento di rette spesso troppo elevate per la fruizione del servizio.

ART. 22

Riteniamo che troppi argomenti non possano essere oggetto di delega al governo. In particolare il reclutamento, la riorganizzazione del sostegno, la revisione della scuola dell'infanzia (0-6 anni) e la riorganizzazione delle norme in materia di istruzione che potrebbe inserire unilateralmente modifiche strutturali allo status giuridico dei docenti.

